

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-7001 del 16/12/2024
Oggetto	Proc. MO24T0036. Comune di Nonantola. Concessione per occupazione di area del demanio idrico di pertinenza del Fiume Panaro con un tratto di pista ciclopedonale in comune di Nonantola.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7251 del 12/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sedici DICEMBRE 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: Concessione per occupazione di area del demanio idrico di pertinenza del Fiume Panaro con un tratto di pista ciclopedonale in comune di Nonantola.

Proc. Cod. MO24T0036.

Richiedente: Comune di Nonantola

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss. mm. e ii.;
- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

- la D.D.G. 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;
- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2024-400 del 28/05/2024 che ha conferito, dal 1.06.2024, all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 26/2024;
- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione e rinnovo, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico;

PRESO ATTO della domanda registrata al PG/2024/147151 del 09/08/2024 con cui il Comune di Nonantola, C.F.00237070362 ha presentato domanda di rilascio di concessione relativa all'occupazione di area demaniale di pertinenza del Fiume Panaro ad uso pista ciclo-pedonale individuata al fg 51 parte mappale 3 del Comune di Nonantola;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 276 del 28/08/2024 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (Nulla osta idraulico conservato in atti al prot. PG/2024/163595 del 11/09/2024) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

VERIFICATO che è stato effettuato il pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 75,00 in data 31/08/2024;

CONSIDERATO che

- stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, il Comune di Nonantola, in qualità di concessionario, è esente dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla d.G.R. n. 895/2007;
- il Comune di Nonantola è altresì esente dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione e su proposta del Responsabile del Procedimento ing. Marco Bianchini;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, al **Comune di Nonantola** (C.F.00237070362) la concessione relativa all'occupazione di area demaniale di pertinenza del Fiume Panaro ad uso pista ciclo-pedonale individuata al fg 51 parte mappale 3 del Comune di Nonantola, procedimento **MO24T0036**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2042**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria (PG/2024/216778 del 29/11/2024);
4. di esentare il Comune di Nonantola, in qualità di concessionario, stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla d.G.R. n. 895/2007;

5. di esentare altresì il Comune di Nonantola dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015;
6. di dare atto che è stato effettuato il pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 75,00 in data 31/08/2024;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Unità Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli A.A.C. Centro di ARPAE Ing. Marco Bianchini;
11. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, Via Giardini 472/L e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le

controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dott.ssa Valentina Beltrame

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di area demaniale richiesta dal Comune di Nonantola, C.F. 00237070362 (cod. pratica MO24T0036).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. Occupazione di area demaniale di pertinenza del Fiume Panaro ad uso pista ciclo-pedonale individuata al fg 51 parte mappale 3 del Comune di Nonantola, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è esente dal pagamento del canone ai sensi della D.G.R. 895/2007 lettera e).

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il concessionario è esente dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2042**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della eventuale restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - ~~REVOCA~~/SOSPENSIONE/~~REVISIONE~~/DECADENZA

5. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

6. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che

l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione MO24T0036;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA-OSTA IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, assunto al prot. PG/2024/163595 del 11/09/2024 dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po:
 - *Deve essere garantito il passaggio dei mezzi di servizio dell'Agenzia ed eventualmente delle imprese che operano per conto di AIPO;*
 - *Sui rilevati arginali, non è consentito apporre protezioni laterali quali parapetti e/o staccionate, in quanto gli stessi potrebbero creare indebolimenti del corpo arginale ed essere di ostacolo all'operatività dei mezzi durante le operazioni di manutenzione e durante*

l'attività connessa al Servizio di Piena. È necessario, inoltre, mantenere il ciglio e il paramento delle scarpate sgombri da qualsiasi impedimento per non aumentare il rischio idraulico e non ostacolare il normale deflusso delle acque.

- Tutte le installazioni previste devono comunque garantire che la fascia di rispetto di 4 m dal piede dell'argine sia libera e permetta il passaggio dei mezzi sia lato fiume che lato campagna;*
- AIPO dovrà essere sollevata dal risarcimento di tutti i danni che potessero essere arrecati alle proprietà private, nonché per danni alle persone e cose, per effetto dell'esercizio del parere rilasciato, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, onere e molestia, anche giudiziale.*

Inoltre si ritiene opportuno che il richiedente/concessionario/gestore predisponga un sistema di allertamento che, in previsione di un evento meteorologico potenzialmente pericoloso, ne dia adeguata informazione ai fruitori del percorso nonché ne impedisca l'accesso.

L'Agenzia si ritiene sollevata dall'eventuale stato di dissesto della pista o della mancanza di segnaletica, in quanto la manutenzione ordinaria del tratto concessionato spetterà al gestore stesso.

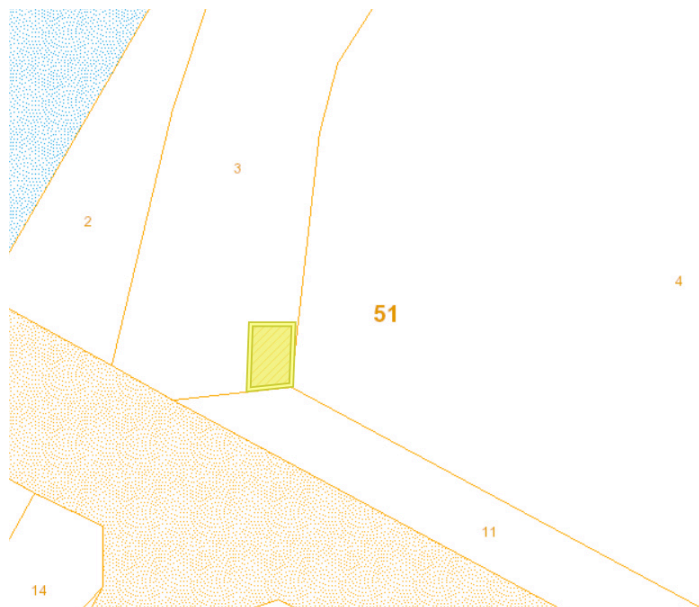
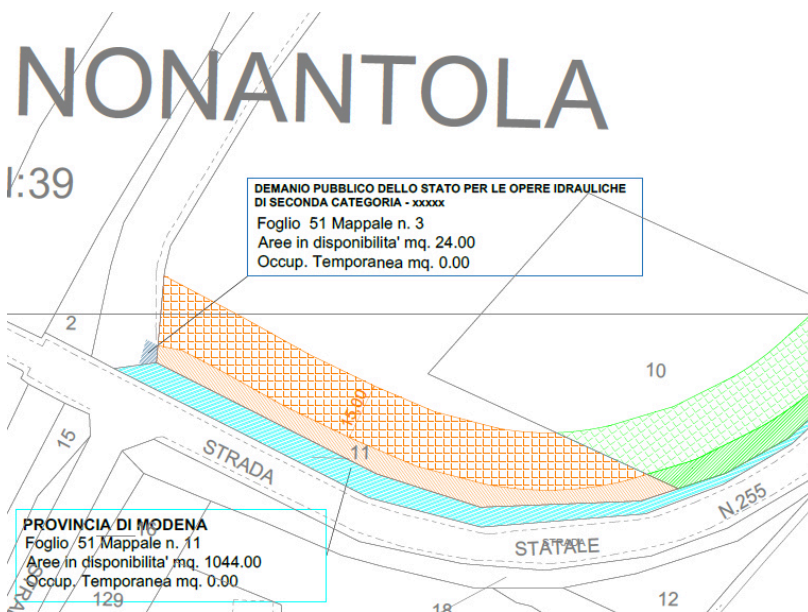
Si richiamano espressamente le norme vigenti in materia di tutela ambientale, paesaggistica e di sicurezza, facendo presente che le relative autorizzazioni, se dovute, dovranno essere richieste dal richiedente alle competenti autorità, rimanendo quest'Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo. È onere del richiedente attivarsi presso la struttura ARPAe-SAC Modena per il rilascio di concessione per le aree del percorso che eventualmente ricadono su superficie del demanio.

Ogni variazione apportata nei successivi livelli di progettazione dovrà essere oggetto di integrazione del presente nulla osta.

Per quanto concerne la fase esecutiva delle opere ogni approntamento di cantiere e sviluppo operativo delle differenti fasi di lavorazione dovrà essere preventivamente trasmesso a questo ufficio per le eventuali prescrizioni del caso.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



Firmato per accettazione

(PG/2024/216778 del 29/11/2024)



ARPAE - Emilia Romagna
Strutture Autorizzazioni e concessioni - Modena
aoomo@cert.arpa.emr.it

Modena,

Prot.

Classifica: 6.10.20

Fascicolo: **585/2024A**

Oggetto: PROCEDIMENTO UNICO EX ART. 53 LR 24/2017 PER L'APPROVAZIONE, CON CONTESTUALE VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, APPOSIZIONE DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ, DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DENOMINATO "PERCORSO CICLOPEDONALE MODENA – NONANTOLA. TRATTO INSISTENTE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NONANTOLA"

Parere di competenza ai sensi del RD 523/1904 – nulla osta idraulico

VISTA la richiesta di parere di competenza relativo alla realizzazione di un percorso ciclabile Progetto di Fattibilità Tecnico Economica;

ESAMINATA la documentazione tecnica progettuale (progetto di fattibilità tecnica ed economica) predisposta e trasmessa;

PRESO ATTO CHE l'intervento proposto consiste nella realizzazione di un percorso ciclabile stabile con miglioramento del fondo attualmente esistente;

VISTO il T.U. - R.D. 25.07.1904 n. 523;

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I. (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po);

VISTA la Direttiva Direttoriale prot. n. 35032 del 03.10.2012;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore

**ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA PER I SOLI ASPETTI IDRAULICI AI SENSI DEL R.D. N. 523/1904 E
DI COMPATIBILITA' AI SENSI DEL PAI**

alle seguenti condizioni.

Tali prescrizioni sono da intendersi vincolanti durante l'esercizio del percorso e da recepire nel successivo atto di concessione per le parti di percorso che ricadono in area demaniale

Relativamente all'immorsamento del rilevato sul quale si sviluppa la pista ciclabile con il rilevato arginale esistente si fa presente che la gradonatura con pendenza verso l'argine delimitata dall'inserimento di un geotessuto, potrebbe determinare flussi di filtrazione in direzione del rilevato esistente, anche per effetto dell'utilizzo di materiale riciclato, determinandone un maggiore grado di saturazione rispetto allo stato di fatto in occasione di eventi di pioggia. Per tale motivo si chiede di cambiare la pendenza delle gradonature, la rimozione dei geotessuti per garantire un adeguato grado di omogeneità del complessivo rilevato risultante dall'esecuzione degli interventi; in alternativa si chiede di valutare la possibilità di utilizzare terreni con caratteristiche, in termini di permeabilità, simili a quelle dell'attuale rilevato arginale.

In merito al fatto che la pista ciclabile in progetto si collega con la pista di servizio esistente in sommità arginale si chiede che si prenda in considerazione l'eventuale richiesta di concessione della pista sull'argine.

Relativamente al rilascio di Concessione da parte di ARPAE all'utilizzo delle sommità arginali come pista ciclabile, AIPO esprime parere favorevole, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904 e di compatibilità ai sensi del PAI, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Deve essere garantito il passaggio dei mezzi di servizio dell'Agenzia ed eventualmente delle imprese che operano per conto di AIPO;
- Sui rilevati arginali, non è consentito apporre protezioni laterali quali parapetti e/o staccionate, in quanto gli stessi potrebbero creare indebolimenti del corpo arginale ed essere di ostacolo all'operatività dei mezzi durante le operazioni di manutenzione e durante l'attività connessa al Servizio di Piena. È necessario, inoltre, mantenere il ciglio e il paramento delle scarpate sgombri da qualsiasi impedimento per non aumentare il rischio idraulico e non ostacolare il normale deflusso delle acque.
- Tutte le installazioni previste devono comunque garantire che la fascia di rispetto di 4 m dal piede dell'argine sia libera e permetta il passaggio dei mezzi sia lato fiume che lato campagna;
- AIPO dovrà essere sollevata dal risarcimento di tutti i danni che potessero essere arrecati alle proprietà private, nonché per danni alle persone e cose, per effetto dell'esercizio del parere rilasciato, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, onere e molestia, anche giudiziale.

Inoltre si ritiene opportuno che il richiedente/concessionario/gestore predisponga un sistema di allertamento che, in previsione di un evento meteorologico potenzialmente pericoloso, ne dia adeguata informazione ai fruitori del percorso nonché ne impedisca l'accesso.

L'Agenzia si ritiene sollevata dall'eventuale stato di dissesto della pista o della mancanza di segnaletica, in quanto la manutenzione ordinaria del tratto concesso spetterà al gestore stesso.

Si richiamano espressamente le norme vigenti in materia di tutela ambientale, paesaggistica e di sicurezza, facendo presente che le relative autorizzazioni, se dovute, dovranno essere richieste dal richiedente alle competenti autorità, rimanendo quest'Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

È onere del richiedente attivarsi presso la struttura ARP Ae-SAC Modena per il rilascio di concessione per le aree del percorso che eventualmente ricadono su superficie del demanio.

Ogni variazione apportata nei successivi livelli di progettazione dovrà essere oggetto di integrazione del presente nulla osta.

Per quanto concerne la fase esecutiva delle opere ogni approntamento di cantiere e sviluppo operativo delle differenti fasi di lavorazione dovrà essere preventivamente trasmesso a questo ufficio per le eventuali prescrizioni del caso.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti, distinti saluti

Il Dirigente
Direzione territoriale idrografica
Emilia Orientale
Dott. Ing. Massimo Valente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.